

Seguono compensazioni n. 2 e 3 del Gruppo Misto-CDU

Sopprimere il comma 1.

17. 2. (ex 16. 22.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Fori, Ascierto, Franz, Contente, Menia, Alboni, Bocchino Bono.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17. 3. (ex 16. 107.)

Malavenda.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine il seguente periodo: Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.

17. 4.

(ex 16. 20.)

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: nel caso di rinuncia alla rivalsa, l'imposta verrà applicata su una base imponibile ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione.

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in miliardi per l'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo ri-

versamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento, il Ministro del Tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 5. (ex 16. 67.)

Danese.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di rinuncia alla rivalsa sarà consentita alle aziende una rivalutazione del costo dei premi del 45 per cento per la corrispondente riduzione della base imponibile ai fini del calcolo delle imposte dirette sui redditi d'imposta.

17. 6. (ex 16. 21.)

Bono.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 1 dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

1. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti

dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono a soggetti ad imposta sostitutiva del 10 per cento con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Tale imposta non si applica se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal soggetto erogatore del premio tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva al medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore è superiore al citato limite lo stesso è assoggettato interamente ad imposte sostitutive. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

17. 7. (ex 16. 49.)

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,
Volontè, Marinacci, Panetta,
Grillo, Carmelo Carrara.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CDU n. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 viene aggiunto il seguente comma:

7- bis. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi, assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici delle operazioni a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti.

Alla minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutare in

miliardi per l'anno 1988, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recate dalle leggi n. 7 del 1981 e 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessioni con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 14 (ex 16. 68.)

Danese.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 viene aggiunto il seguente comma:

7-bis. Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 19 per cento, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti, agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente all'articolo 16, 1 comma 26 per il solo anno 1999 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante sono incrementate del 20 per cento, generando un gettito aggiuntivo di 17 miliardi

***17. 8.** (ex 16. 114.)

Taradash.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 viene aggiunto il seguente comma:

7-bis. Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 19 per cento, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti, agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente all'articolo 16, 1 comma 26 per il solo anno 1999 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante sono incrementate del 20 per cento, generando un gettito aggiuntivo di 17 miliardi

*17. 9. (ex 16. 117.)

Masi, Bicocchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 viene aggiunto il seguente comma:

7-bis. I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, limitatamente ai concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici, delle operazioni a premio delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con facoltà di rivalsa pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti.

17. 10. (ex 16. 24.)

Armani, Valensise, Bono.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È istituita una imposta sostitutiva sui redditi costituiti dalla corresponsione di premi di operazione a premio. L'aliquota dell'imposta è pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti ed è dovuta dal promotore dell'iniziativa; ne sono esclusi i premi di operazioni rivolte al consumatore finale. Il premio di operazioni a premio non concorre alla determinazione del reddito del premiato. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

17. 11. (ex 16. 25.)

Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino, Bono.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. È istituita una imposta sostitutiva sui redditi costituiti dalla corresponsione di premi di operazione a premio. L'aliquota dell'imposta è pari al 10 per cento del valore dei premi distribuiti ed è dovuta dal promotore dell'iniziativa; ne sono esclusi i premi di operazioni rivolte al consumatore finale. Il premio di operazioni a premio non concorre alla determinazione del reddito del premiato. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria n. 4355, articolo 2, Tab. A, modificare la seguente voce:

Ministero del tesoro:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

17. 12. (ex 16. 66.)

Danese.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 viene aggiunto il seguente comma:

7- *bis*. Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 19 per cento, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale, quali dipendenti aziende organizzatrici, titolari di reddito di lavoro autonomo, ai concessionari di vendita, grossisti e dettaglianti e loro dipendenti, agenti di vendita, rappresentanti, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

17. 13. (ex 16. 23.)

Bono, Armani, Valensise.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale articolo 50-ter.

Sopprimere il comma 3.

17. 15 (ex 16. 110.)

Malavenda.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

17. 16. (ex 16. 83.)

Malavenda.

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

17. 17. (ex 16. 84.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

17. 18. (ex 16. 85.)

Malavenda.

Al comma 4, dopo le parole: 5 giugno 1939, n. 973 aggiungere le seguenti: con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulterà eventualmente in contrasto.

17. 82.

Il Governo.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

17. 19. (ex 16. 105.)

Malavenda.

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole da: delle operazioni a premio, *sino a:* alla durata delle sole operazioni a premio *con le seguenti:* delle operazioni a premio e delle operazioni a premio con contributo, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti promotori, alla loro durata.

17. 20 (ex 16. 26.)

Valensise, Bono, Armani, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: delle operazioni a premio *aggiungere le seguenti:* operazioni a premio con contributo.

17. 80 (ex 16. 58)

Volonté, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: delle sole operazioni a premio *aggiungere le seguenti:* e dei concorsi.

17. 81 (ex 16. 57)

Volonté, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

17. 21. (ex 16. 104.)

Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

17. 22. (ex 16. 103.)

Malavenda.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: alle amministrazioni dei monopoli di Stato,

Conseguentemente al medesimo comma 4, lettera c) sopprimere le parole da: con contestuale fino alla fine della lettera

17. 23 (ex 16. 17.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.

***17. 24.** (ex 16. 31.)

Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.

***17. 25.** (ex 16. 62.)

Danese.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: dello svolgimento dei medesimi aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con i soggetti interessati.

***17. 26** (ex 16. 4.)

Masi, Bicocchi.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: nei casi di fondato pericolo di lesione con le seguenti: dopo contraddittorio con il soggetto promotore nei casi di comprovato pericolo di lesione.

17. 27. (ex 16. 56.)

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al quarto comma, lettera c), sostituire le parole: fondato pericolo con le seguenti: comprovato pericolo.

***17. 28.** (ex 16. 33.)

Armani, Valensise, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al quarto comma, lettera c), sostituire le parole: fondato pericolo con le seguenti: comprovato pericolo.

***17. 29** (ex 16. 63.)

Danese.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delle scommesse sopprimere la parola: anche.

***17. 30.** (ex 16. 41.)

Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delle scommesse sopprimere la parola: anche.

***17. 31.** (ex 16. 8.)

Taradash, Danese

Al comma 4, lettera c), dopo le parole: delle scommesse sopprimere la parola: anche.

***17. 32.** (ex 16. 51.)

Teresio Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Volontè, Tassone, Marinacci.

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: di reali scopi promozionali aggiungere le seguenti: indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto.

***17. 33.** (ex 16. 60.)

Danese.

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: di reali scopi promozionali aggiungere le seguenti: indicando gli strumenti amministrativi e giudiziari di cui possono avvalersi i soggetti passivi del provvedimento di divieto.

***17. 34** (ex 16. 35.)

Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

17. 35. (ex 16. 102.)

Malavenda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.

***17. 36.** (ex 16. 36, 16. 38. e 16. 39)

Valensise, Armani, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni a premio, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.

***17. 37.** (ex 16. 12.)

Masi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) individuazione dei beni e servizi che, pur non rientrando tra quelli imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere oggetto di assegnazione nei concorsi o nelle operazioni, precisando altresì i criteri di applicazione dell'imposizione fiscale equipollente.

***17. 39.** (ex 16. 70.)

Danese.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, per quanto possibile, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi dell'Unione europea.

****17. 38.** (ex 16. 37, 16. 38 e 16. 39.)

Armani, Valensise, Bono, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) il regolamento di cui al presente comma deve armonizzarsi, con le equivalenti normative in essere negli altri paesi della Unione Europea.

***17. 40** (ex 16. 59.)

Danese.

<i>Sopprimere il comma 5.</i>	<i>Al comma 5, sopprimere la lettera b).</i>
17. 41. (ex 16. 101.)	17. 49. (ex 16. 95.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, sopprimere la lettera a).</i>	<i>Al comma 5, sopprimere la lettera c).</i>
17. 42. (ex 16. 100.)	17. 50. (ex 16. 94.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 1.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 1.</i>
17. 43. (ex 16. 99.)	17. 51. (ex 16. 93.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 2.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, capoverso 1, terzo periodo sostituire le parole: Il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: L'amministrazione dei monopoli di stato.</i>
*17. 44. (ex 16. 98.)	17. 52. (ex 16.18.)
Malavenda.	Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 2.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 2.</i>
*17. 45. (ex 16. 1.)	17. 53. (ex 16. 92.)
Caparini, Bagliani, Giorgetti.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 3.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 3.</i>
17. 46. (ex 16. 97.)	17. 54. (ex 16. 91.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 4.</i>	<i>Al comma 5, lettera c), ART. 124, sopprimere il capoverso 4.</i>
*17. 47. (ex 16. 97.)	17. 55. (ex 16. 90.)
Malavenda.	Malavenda.
<i>Al comma 5, lettera a), ART. 113-bis, sopprimere il capoverso 4.</i>	<i>Sopprimere il comma 6.</i>
*17. 48. (ex 16. 43.)	17. 56. (ex 16. 86.)
Contento, Foti, Butti, Berselli, Alberto Giorgetti, Marengo, Pepe, Giovanni Pace, Carlo Pace, Zacchera, Pezzoli, Bono.	Malavenda.

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

***17. 57.** (ex 16. 64.)

Danese, Taradash

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

***17. 58.** (ex 16. 47.)

Bono, Armani, Valensise, Pezzoli, Gasparri, Mazzocchi, Alberto Giorgetti, Butti, Foti, Ascierio, Franz, Contento, Menia, Alboni, Bocchino.

Al comma 6 sopprimere il secondo periodo.

***17. 59.** (ex 16. 52.)

Teresio, Delfino, Sanza, Carrara, Volontè, Tassone, Marinacci.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Ai fini dei premi in beni o servizi non imponibili ai fini IVA il regolamento di cui al comma 4 definirà le modalità applicative.

17. 60. (ex 16. 53.)

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Al comma 6 dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

Per beni e servizi non assoggettabili ad IVA si applica una tassa di concessione governativa del venti per cento sul valore degli stessi.

17. 61. (ex 16. 6. nuova formulazione)

Bicocchi, Villetti, Masi

Al comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Qualora il bene o il servizio non sia imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto si applica una aliquota IVA convenzionale del 20 per cento.

17. 62 (ex 16. 54.)

Volontè, Marinacci, Teresio Delfino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma::

6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

***17. 63.** (ex 16. 52.)

Teresio, Delfino, Sanza, Carmelo Carrara, Volontè, Tassone, Marinacci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma::

6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

***17. 64.** (ex 16. 7.)

Taradash.

Aggiungere, in fine, il seguente comma::

6-bis. Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, si applica una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto.

***17. 65.** (ex 16. 44.)

Bono, Armani, Valensise.

Sopprimere il comma 7.

17. 66. (ex 16. 89.)

Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

17. 67 (ex 16. 88.)

Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

17. 68. (ex 16. 87.)

Malavenda.

Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera):

b-bis) l'ultimo periodo del comma 1 articolo 33 legge 23 dicembre 1994 n. 724 è soppresso.

***17. 69** (ex 16. 48.)

Storace, Bono, Armani, Valensise.

Al comma 7 aggiungere, in fine, la seguente lettera):

b-bis) l'ultimo periodo è soppresso. Le distanze minime rispetto alle ricevitorie già esistenti e tra le nuove ricevitorie sono fissate nella misura unica di 200 metri pedonali, attualmente esistente. Ai ricevitori del lotto ex lottisti, a richiesta, è concessa la rivendita dei generi di monopolio, in deroga alla vigente disciplina.

****17. 71** (ex 16. 69 e 16. 78.)

Massidda, Santori.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. L'aggio corrisposto sulle vendite dei biglietti della lotteria istantanea « Gratta e vinci » è aumentato dall'8 per cento al 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è disposta la riduzione del prezzo dei biglietti della lotteria citata al fine di incrementare le vendite e conseguentemente coprire anche l'onere del maggior aggio da corrispondere ai rivenditori.

17. 01 (ex 16. 06.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Segue compensazione n. 5 del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. In attuazione del disposto del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le nuove ricevitorie del lotto, previste dal decreto del Ministero delle finanze 7 novembre 1995, sono istituite ad una distanza minima di 300 metri l'una dall'altra, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale distanza deve essere osservata anche tra le ricevitorie di nuova istituzione e quelle già funzionanti.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dalla approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sui tabacchi fino a concorrenza dell'importo dell'onere derivante dalle precedenti modifiche.

17. 02. (ex 16. 010.)

Massidda.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui

attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32,

comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi

agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 26, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.

Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.

(A.C. 4354, sezione 9)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali).

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta ».

2. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile ».

3. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 93 (*Interessi passivi*) — 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi,

l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresì al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie ».

4. Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l'istanza di revisione dell'accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18

Sopprimerlo.

*18. 1 (*17. 14)

Malavenda.

Sopprimerlo.

***18. 10** (* 17. 8.)

Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Tassone.

Sopprimerlo.

***18. 2** (* 17. 7)

Alberto Giorgetti, Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 1.

18. 3 (* 17. 15.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

18. 4 (ex 17. 16.)

Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 1998.

18. 9 (ex 17. 0. 2.)

Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 3.

18. 5 (ex 17. 19.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

18. 6 (ex 17. 17.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

18. 7 (ex 17. 18.)

Malavenda.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

“5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed

usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa”.

18. 8 (ex 17. 2.)

Bagliani, Giancarlo Giorgetti.

(A.C. 4354, sezione 10)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

(Disposizioni per il recupero d'imponibile).

1. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la disciplina della tassazione separata, è inserito il seguente:

« ART. 16-bis — *(Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera)* 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992 ».

2. La disposizione del comma 1 si applica ai redditi di capitale percepiti nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

3. Nell'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *c)* è abrogata.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 76, comma 1:

1) alla lettera *a)*, contenente disposizioni per la valutazione del costo dei beni dell'impresa, le parole: « e degli eventuali contributi » sono soppresse;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito »;

b) nell'articolo 55, comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

« *b)* i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 dell'articolo 53 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse ».

5. La disposizione di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4, lettera *a)*, numero 2), hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

6. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente l'ammortamento dei beni immateriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dei marchi d'impresa e » sono soppresse; dopo le parole: « un terzo del costo » sono inserite le seguenti: « ; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo. »;

b) al comma 3, la parola: « quinto » è sostituita dalla seguente: « decimo ».

7. Le disposizioni del comma 6 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche per le quote di ammortamento relative ai beni immateriali acquisiti nel corso di periodi d'imposta precedenti.

8. Le disposizioni del comma 4, lettere *a)*, numero 1), e *b)*, hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La disposizione di cui al periodo precedente è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare alle riserve indivisibili. La disposizione del presente comma si applica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 23, in materia di ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314:

1) al comma 1, dopo le parole: « imprese agricole, » sono inserite le seguenti: « le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonchè gli amministratori di condominio negli edifici, »;

2) il comma 5 è abrogato;

b) nell'articolo 25, concernente le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e su altri redditi:

1) al primo comma le parole: « 19 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »; nello stesso comma dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La predetta ritenuta deve essere operata dagli amministratori di condominio negli edifici anche sui compensi dagli stessi percepiti. »;

2) al secondo comma le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »;

c) nell'articolo 25-*bis*, primo comma, relativo alla ritenuta a titolo di acconto sulle provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza, di commercio e procacciamento di affari, le parole: « del dieci per cento » sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito. »;

d) nell'articolo 28, secondo comma, concernente la ritenuta a titolo di acconto sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici, le parole: « e gli altri enti pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « , gli altri enti pubblici e privati »;

e) all'articolo 32, primo comma, relativo ai poteri degli uffici delle imposte per l'adempimento dei compiti di accertamento, dopo il numero 8-*bis*) è aggiunto il seguente:

« 8-*ter*) richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale ».

11. Per l'anno 1998, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 10, lettera c), del presente articolo, è stabilita nella misura del 19 per cento.

12. Nel decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni correttive e di coordinamento sistematico formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 33, comma 4, lettera a), concernente la ritenuta a titolo di acconto per prestazioni di lavoro autonomo, le parole: « del 18 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 20 per cento » e le parole da: « per i redditi di cui alla lettera g) » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « per i redditi di cui alla lettera g) la ritenuta è operata sulla parte imponibile del loro ammontare. Nelle ipotesi di cui al secondo ed al quarto comma del predetto articolo 25 l'aliquota della ritenuta si applica nella misura del 30 per cento; ».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, riguardante la disciplina dell'anagrafe tributaria e del codice fiscale dei contribuenti, all'articolo 7, relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate all'anagrafe tributaria, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

« Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni ».

14. Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel titolo III del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte.

15. Nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo ai regimi speciali dell'imposta sul valore aggiunto, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma, sono soppresse le parole: « e non ferrosi »;

b) nell'ottavo comma dopo le parole « per le cessioni » sono inserite le seguenti: « di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, »;

c) il nono comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del settimo comma si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e semprechè nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire. »;

d) il decimo comma è sostituito dal seguente:

« I raccoglitori ed i rivenditori dei beni di cui al settimo comma sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'articolo 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonchè le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realiz-

zato un volume di affari superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ragguagliata all'ammontare dell'imposta risultante dalle fatture emesse nel corso dell'anno. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma che cessioni di beni di cui all'ottavo comma, applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma. Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma, non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.

16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.

17. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili). - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonchè per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi è liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.